Statuto dell' Associazione Provinciale dei Dottori in Scienze Agrarie e Scienze Forestali della provincia di Bari.

http://www.adafba.it/index.php?id=0|2&idS=9

TITOLO I

Scopi dell'Associazione

Art. 1

E' costituita, con sede in Bari, la Associazione Provinciale dei Dottori in Scienze Agrarie e Scienze Forestali della provincia di Bari.

Art. 2

L'Associazione è indipendente da qualsiasi partito ed aderisce alla Federazione Nazionale dei Dottori in Scienze Agrarie e Scienze Forestali con sede in Roma ed al Comitato Regionale di Coordinamento delle Associazioni Pugliesi.

Art. 3

L'Associazione:

- 1) Si propone di contribuire al progresso dell'agricoltura con le forze della tecnica che essa raccoglie e tutela e, a tale scopo, di:
- a) promuovere ogni iniziativa tendente al perfezionamento della istruzione agraria e fiancheggiare l'attività degli Istituti di istruzione, sperimentazione, ricerca e propaganda;
- b) studiare le questioni economiche, tecniche, assistenziali e culturali miranti alla intensificazione dell'agricoltura e dell'industria agraria;
- c) promuovere iniziative culturali, professionali e divulgative per un aggiornamento della preparazione tecnico-agraricola degli associati e del mondo rurale;
- d) collaborare con gli Organi Regionali, con gli Enti Locali, Enti e Consorzi di Bonifica e Comunità Montane, per l'attuazione di programmi, studi, indagini e per tutto quanto attiene ai fini dello sviluppo agricolo e dello assetto del territorio.
- 2) Si propone di tutelare gli interessi dei Dottori in scienze agrarie e Scienze Forestali e, a tale scopo, di:
- a) provvedere, tenendo presenti le esigenze Regionali, alla preparazione di capitolati tipo, e alla stipulazione di contratti collettivi sia riguardanti il libero esercizio sia i rapporti impiegatizi;
- b) promuovere la previdenza e l'assistenza sociale dei propri rappresentanti ed assecondare le analoghe iniziative degli altri Enti; assistere i giovani laureati nel perfezionamento degli studi e nell'avviamento alla professione;

- c) proporre alla Federazione Nazionale dei Dottori in Scienze Agrarie e Scienze Forestali le modifiche alle tariffe professionali;
- d) conciliare, su richiesta delle parti, le controversie che possono sorgere sia nell'esercizio professionale che nei rapporti impiegatizi;
- e) promuovere accordi con Associazioni di altre categorie per un migliore regolamento dell'esercizio professionale;
- f) vigilare sull'osservanza del Regolamento professionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali previsto dalla L. 7.1.1976, n. 3, in quanto non sia in contrasto con la legislazione vigente.

TITOLO II

Dei soci

Art. 4

Per essere ammesso a far parte dell'Associazione dei Dottori in Scienze Agrarie e Scienze Forestali di Bari occorre:

- a) possedere la Laurea in Scienze Agrarie e Scienze Forestali conseguita presso una Università della Repubblica Italiana o un titolo straniero riconosciuto equipollente dallo Stato Italiano;
 - b) essere di buona condotta morale e civile;
 - c) accettare le norme del presente Statuto;
- d) impegnarsi al pagamento dei contributi che l'Associazione stabilisce annualmente per i propri soci,

Art. 5

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni eventualmente assunti;
- b) per espulsione deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;
- c) per la perdita di qualche requisito richiesto per l'ammissione;
- d) per decesso del socio.

TITOLO III

Organi dell'Associazione e compiti

Art. 6

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio;
- c) il Presidente;
- d) i Revisori dei conti.

Art. 7

L'Assemblea è costituita da tutti i componenti dell'Associazione. Essa si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, ed entro il 15 dicembre allorquando si deve rinnovare il Consiglio. L'Assemblea può essere riunita in via straordinaria quando il Consiglio lo crada opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci che abbiano diritto a parteciparvi.

L'Assemblea è valida quando sia presente almeno la metà dei soci al corrente col pagamento dei contributi. Trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione, l'Assemblea s'intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 8

L'Assemblea (ordinaria e straordinaria) dei soci viene convocata normalmente mediante avviso notificato ai soci almeno 15 giorni prima della data di convocazione o a mezzo stampa, per;

- a) deliberare sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività dell'Associazione;
- b) approvare il bilancio preventivo ed il conto consumtivo ed esaminare le relazioni morali ed economiche dell'Associazione;
 - c) eleggere i membri del Consiglio e i revisori dei conti;
 - d) approvare il contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti;
 - e) ratificare le deliberazioni d'urgenza adottate dal Consiglio;
 - f) ratificare i provvedimenti di espulsione adottati dal Consiglio.

Art. 9

Ogni socio ha diritto ad un voto e può anche rappresentare il voto di un altro socio che lo abbia delegato.

Art. 10

Le deliberazioni sono prese a maggioranza.

L'Assemblea stabilisce, di volta in volta, ed a seconda degli argomenti da trattarsi, il sistema di votazione. In caso di parità la votazione sarà ripetuta. Ogni socio ha la facoltà di far inserire nell'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, argomenti nuovi.

Art. 11

Il Consiglio dell'Associazione si compone di sette membri sino a 100 iscritti e di due membri in più ogni altri 100 soci o frazioni di 100, che vengono eletti dall'Assemblea tra i suoi componenti. Il numero proporzionale dei Consiglieri viene stabilito, in base al numero dei soci in regola con le quote sociali, all'atto del rinnovo delle cariche.

Il Consiglio nomina nel suo seno il Presidente, il V. Presidente, il Tesoriere e il Segretario. Il Consiglio dura in carica tre anni e scade al 31 dicembre. Il Consiglio si raduna una volta al mese ed inoltre, straordinariamente, tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno o ne sarà fatta richiesta da almeno due consiglieri. Il Consiglio delibera a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. I componenti del Consiglio sono rieleggibili.

Art. 12

Il Consiglio dell'Associazione:

- a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) delibera lo schema di bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione;
- c) delibera sulle convocazioni dell'Assemblea dei soci;
- d) delibera sull'ammissione dei soci a far parte dell'Associazione;

- e) propone il contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti per quanto si attiene alle spese occorrenti per la vita dell'Associazione;
- f) delibera i provvedimenti disciplinari di sua competenza da sottoporre successivamente alla ratifica dell'Assemblea;
- g) esercita, in caso di urgenza, i poteri dell'Assemblea riferendo alla medesima per la ratifica nella sua riunione più prossima.

Quando per tre sedute consecutive un Consigliere non partecipa alle sedute senza giustificato motivo esso decade automaticamente dalla carica;

- h) provvede alla sostituzione di uno o più consiglieri nominando il primo o i primi dei soci non eletti;
- i) nomina tra i soci dell'Associazione il Direttore Responsabile ed il Redattore Capo della rivista "Scienza e Tecnica Agraria" che, se non già membri del Consiglio, sono chiamati a farne parte con voto consultivo per i problemi attinenti la rivista.

Art. 13

Il Consiglio viene convocato mediante avviso scritto, almeno cinque giorni prima della data di convocazione che dovrà precisare la data, l'ora e gli argomenti da trattare.

Art. 14

Il Consiglio neo eletto assume la carica a decorrere dal 1° gennaio e le consegne dal Consiglio uscente dovranno aver luogo a mezzo regolare verbale.

Art. 15

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione rispetto alle autorità politiche, amministrative ed ai terzi, presiede l'Associazione ed è responsabile del suo andamento e della sua Amministrazione.

Art. 16

I revisori dei conti sono eletti, in numero di tre effettivi, in occasione della elezione del Consiglio e durano in carica anch'essi tre anni; eleggeranno tra di loro il Presidente.

TITOLO IV

Provvedimenti disciplinari

Art. 17

Il Consiglio dell'Associazione ha la facoltà, dopo aver contestato per iscritto, gli addetti ed aver ascoltato le eventuali giustificazioni:

- a) di censurare il socio che trasgredisca i propri doveri professionali e morali: la censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata;
- b) di sospendere dall'esercizio dei diritti sociali il socio che sia recidivo nelle mancanze della lettera precedente e non sia al corrente col pagamento dei contributi previsti;
- c) di espellere, salvo ratifica dell'Assemblea, il socio che trasgredisca i propri doveri professionali e morali in modo talmente grave da renderlo indegno di appartenere all'Associazione.

TITOLO V

Patrimonio dell'Associazione

Art. 18

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote sociali, da eventuali contributi e da donazioni. E' inoltre di proprietà dell'Associazione la rivista "Scienza e Tecnica Agraria" la cui gestione rientra in quella generale della stessa Associazione.

Art. 19

Le uscite dell'Associazione sono rappresentate dalle quote spettanti alla Federazione Nazionale Dottori in Scienze Agrarie e Scienze Forestali ed al Comitato Regionale di Coordinamento, dalle spese di gestione della rivista, dalle spese generali di organizzazione, da quelle per la preparazione di corsi di specializzazione e per iniziative di studio a carattere tecnico-agrario.

TITOLO VI

Modifiche e scioglimento

Art. 20

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Consiglio dell'Associazione o almeno da un terzo dei soci.

Esse debbono essere formulate per iscritto. Sulle proposte dovrà deliberare l'Assemblea dell'Associazione nei modi previsti dall'art. 7,

Art. 21

In caso di scioglimento dell'Associazione verrà chiesta al Ministero di Grazia e Giustizia la nomina di un liquidatore che provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Art. 22

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme contemplate dal Codice Civile.

news | appuntamenti | link

Associazione provinciale dottori in scienze agrarie e scienze forestali - via J.F Kennedy, 86 - 70124 Bari- 080/5614487 begin_of_the_skype_highlighting 080/5614487 end_of_the_skype_highlighting - info@adafba.it